



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 253/C.D.T. 18
DEL 20 DICEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 20 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 70/A

A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso squalifica fino al 15/03/2013 del calciatore Angrisani Angelo - Gara Coppa Italia Promozione Sportinsieme/Sporting Viagrande del 05/12/2012 - C.U. n° 228 del 07/12/2012.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Sportinsieme, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto, sostenendo che il calciatore in questione, pur avendo assunto un comportamento deprecabile e censurabile nel concitato e animato dopo gara, si è limitato ad appoggiare la mano sulla spalla dell'arbitro per attirarne l'attenzione e per chiedere chiarimenti su alcune decisioni prese da questi.

Chiede pertanto riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, citando alcuni precedenti provvedimenti in materia.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento,

rileva che il calciatore Angrisani Angelo, a fine gara, spingeva l'arbitro da dietro, lo prendeva e, stringendogli la mano destra, gli urlava alcune espressioni dialettali gravemente minacciose, che reiterava con forza nonostante venisse allontanato da terzi. Non trova pertanto riscontro quanto riduttivamente sostenuto dall'appellante circa le modalità dei fatti addebitati, né può procedersi ad una riduzione della sanzione che appare equa e proporzionata, tenuto conto altresì della grave reiterazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento n°71/A

A.S.D. FOOTBALL CLUB MOTTA S.ANASTASIA (CT), avverso squalifica per sette gare calciatore Maenza Carmelo, squalifica per cinque gare calciatori Bruno Michelangelo, Emanuele Giovanni, Lavenia Salvatore, Spinale Michael; squalifica per due gare calciatore Mercadante Manuele; inibizione fino al 31/12/2012 sig. Patti Mario Antonio - Gara Campionato 2^a Cat. Gir. "H" Sortino Calcio/F.C. Motta S. Anastasia del 09/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12/2012

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede la revoca o una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in quanto sottoscritto dal Presidente sig. Patti Mario Antonio, il quale risulta inibito fino al 31 dicembre 2012, giusto quanto pubblicato sul C.U. n.243 del 13/12/2012, ragion per cui lo stesso non poteva, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. a), rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale, quale appunto l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari inflitti dal giudice di primo grado.

Egli poteva impugnare, in via del tutto personale, la decisione assunta a proprio carico, ma anche sotto questo profilo tale impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. c) in quanto la sanzione è inferiore ad un mese.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara l'inammissibile l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°72/A

A.S.D. REAL PETTINEO (ME), avverso squalifica fino al 31/05/2013 calciatore Tudisca Francesco e fino al 30/06/2015 calciatore Cannizzaro Mario - Gara Campionato 2^a Cat. Real Pettineo/Pol. Lascari del 18/11/2012 – C.U. N° 196 del 20/11/2012

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Real Pettineo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede la revoca o una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in violazione all'art. 36 comma 2) in relazione all'art. 33 comma 6 C.G.S. in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara l'inammissibile l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta, sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 18 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n° 14/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALBERTO IANNELLO (Calciatore A.S.D. Nuova Campobello Amedeos)

A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS.

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1282/1010pf 11-12 GR/mg dell'11/09/2012, la Società Nuova Campobello Amedeos e il calciatore Sig. Alberto Iannello, avendo quest'ultimo colpito da dietro l'arbitro della gara di 3^a categoria Nuova Campobello Amedeos/Sambuca 2010 del 26/02/2012, senza che venisse immediatamente identificato. Quest'ultima circostanza ha determinato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., la squalifica fino al 30/09/2013 del vice capitano in campo della squadra all'atto dell'episodio in questione, Sig. Pietro Savarino, risultando preventivamente sostituito il capitano Leonardo Ilardo.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso, né sono pervenute nei termini memorie difensive. La Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: € 500,00 di ammenda a carico della Società Nuova Campobello Amedeos; squalifica per mesi 18 a carico del calciatore Sig. Alberto Iannello.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Il calciatore Sig. Alberto Iannello risulta avere ammesso, con dichiarazione scritta fatta pervenire alla Procura Federale, di avere colpito l'arbitro con un ginocchio, facendolo cadere per terra. Egli nega tuttavia che si sia trattato di un atto volontariamente diretto a colpire il direttore di gara, ma solo scaturito dall'irruenza avuta nel protestare.

La superiore ammissione di responsabilità permette di raggiungere la prova in ordine alla identità dell'autore del fatto in esame. Tuttavia essa appare solo parzialmente credibile, tenuto conto che il direttore di gara nel suo referto, ha descritto diversamente l'atto che ha subito: "*Venivo colpito da dietro con una pedata che mi faceva cadere a terra*".

La Società deferita risponde per il fatto del calciatore, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti indicati in dispositivo.

La sanzione a carico del calciatore e vice capitano Pietro Savarino ai sensi dell'art. 3 u.c. del C.G.S. cessa di avere esecuzione con effetto immediato, essendo stato individuato l'autore dell'atto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi a carico del calciatore Sig. Alberto Iannello la sanzione della squalifica fino al 30/04/2014.

Per l'effetto cessa di avere esecuzione con effetto immediato la squalifica a carico del calciatore Sig. Pietro Savarino, già adottata da questa C.D.T. con provvedimento n° 166/A pubblicato sul C.U. N° 380 del 13/03/2012.

Dispone applicarsi l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Nuova Campobello Amedeos.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 33/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. RUBINO ANDREA (Dirigente U.S.D. Atletico Catania)

Sig. MACCARRONE VITTORIO (Calciatore U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti)

U.S.D. ATLETICO CATANIA

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 2974/258pf 12-13 SP/ac del 20/11/2012, la Società Atletico Catania, il dirigente Sig. Rubino Andrea ed il calciatore Sig. Maccarrone Vittorio (in atto tesserato della U.S.D. Real Belpassese), avendo rilevato la partecipazione del predetto a n° 3 gare del campionato di Eccellenza girone B) 2011-2012 disputate dalla U.S.D. Atletico Catania, senza averne titolo in quanto non tesserato.

All'udienza dibattimentale sono comparsi i deferiti.

Preliminarmente all'esame del ricorso il Sig. Rubino Andrea ed il calciatore Maccarrone Vittorio hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi dell' art. 23 C.G.S., come da ordinanze che seguono:

1° Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig Rubino Andrea (U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 individuata nella squalifica per mesi uno e giorni dieci di inibizione;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Rubino Andrea la sanzione come da dispositivo.

2° Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il calciatore Maccarrone Vittorio (U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 C.G.S. individuata nella squalifica per due gare;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Maccarrone Vittorio Salvatore la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento, quindi, è proseguito nei confronti della sola società e la Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.000,00 e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

Il rappresentante della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine applicarsi il minimo delle sanzioni edittali previste dal C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la Società in questione, nelle gare del campionato di Eccellenza girone B 2011 – 2012 disputate il 03/01/2012, il 04/02/2012 e il 18/03/2012, ha impiegato il calciatore Maccarrone Vittorio, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato a causa della mancanza, sul modulo di richiesta di tesseramento, della sottoscrizione di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale. Tale mancanza aveva già determinato l'archiviazione della richiesta, comunicata alla Società con telegramma del 02/12/2011.

Da quanto sopra consegue la responsabilità della Società deferita, che risulta avere beneficiato delle prestazioni di un calciatore non tesserato e che risponde oggettivamente ex art. 4 comma 2 per il fatto dei suddetti calciatore e dirigente.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti che seguono.

Alla fattispecie va applicato il comma 8 dell'art. 17 C.G.S. il quale dispone che: "alla società che fa partecipare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori".

Detta norma, a parere di questa Commissione, va interpretata, per una corretta applicazione, in via analogica, alla luce del comma 5 del medesimo art. 17 che in relazione alla posizione irregolare dei calciatori statuisce che: *"La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle norme contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino iscritti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di attività di calcio a cinque".*

In ragione di quanto sopra ed in applicazione del suddetto principio, atteso che il calciatore Maccarrone, pur essendo stato inserito nelle distinte delle gare di cui al superiore deferimento, è stato utilizzato effettivamente in una sola gara e più precisamente in quella disputata in data 03/01/2011 (Misterbianco/U.S.D. Atl. Catania), alla società, sotto questo profilo, quindi, va applicato un solo punto di penalizzazione oltre all'ammenda, che appare equo determinare in € 500,00.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

su accordo delle parti l'inibizione per mesi uno e giorni dieci a carico del Sig. Rubino Andrea;

su accordo delle parti la squalifica per due gare a carico del calciatore Sig. Maccarrone Andrea (in atto tesserato per la U.S.D. Real Belpassese);

a carico della società U.S.D. Atletico Catania l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) nonché punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/12/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**